DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1979

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/540/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2), modificata dalle direttive 76/837/CEE (3) e 77/390/CEE (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il governo irlandese ha notificato i seguenti regolamenti :

— regime di aiuti 1979 per l'allevamento bovino nelle zone gravemente svantaggiate,
— regime di aiuti 1979 per le vacche da carne nelle zone svantaggiate,
— regime di aiuti 1979 per le agnelle e gli agnelli di montagna ;

considerando che, conformemente al combinato disposto dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide, tenuto conto delle predette notificazioni, se le disposizioni d'applicazione della direttiva stessa in vigore in Irlanda soddisfano ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che i predetti regimi di aiuti 1979 nelle zone svantaggiate corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni per l'attuazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE in vigore nel 1979 in Irlanda soddisfano ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(4) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.